

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – RIETI - TEL.0746 – 2781–PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CONVENZIONE

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del

E

l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.r.l., Scuola di Specializzazione in Psicoterapia brevi ad indirizzo strategico, con sede legale in Via Tuscia n. 25 – 00191 – Roma, codice fiscale 06705801006, in persona del suo legale rappresentante, amministratore unico, Prof. Filippo Petruccelli, nato a Napoli il 04/12/1946, chiamato di seguito "Istituto";

PREMESSO CHE

- l'art. 8, comma 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, pubblicato sulla GU 15 febbraio 1999, n. 37, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia effettuino ogni anno "almeno 150 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza";
- l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma s.r.l. è stato legalmente riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con DM del 20 marzo 1998, pubblicato sulla GU del 21 aprile 1998, n. 92, e abilitato ad attivare il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio strategico nelle sedi di Roma, Vibo Valentia, Catania, Bari, SS. Cosma e Damiano, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- nella suddetta Struttura si svolge attività di psicoterapia;
- il regolamento interno dell'Istituto prevede che le ore di tirocinio siano di 150 ore annue per ogni allievo;

- la Struttura rientra tra le strutture di cui al citato art. 8, comma 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La struttura autorizza lo svolgimento presso le proprie strutture del tirocinio, di cui in premessa, per gli studenti del Corso di Specializzazione in Psicoterapie brevi ad Approccio strategico.
2. Scopo del tirocinio è offrire al tirocinante la possibilità di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dall'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
3. Il numero massimo di tirocinanti presenti contemporaneamente nella Struttura è fissato in 2. La presenza giornaliera di ogni tirocinante nella Struttura è fissata in un minimo di quattro ore. Il numero complessivo per ogni tirocinante è definito in 150 ore annue.
4. La Struttura designa uno o più Responsabili del tirocinio, che definiscono le modalità del tirocinio, gli orari, i turni a seconda delle esigenze della Struttura stessa.
5. Le ore di tirocinio sono documentate su apposito libretto predisposto dalla Scuola e firmate dal Responsabile del tirocinio della Struttura.
6. La Scuola provvede alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
7. La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo didattico della Struttura.
8. Il tirocinio non comporta oneri per la Struttura.
9. La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.
10. La Struttura può sospendere dal tirocinio il tirocinante per colpe anche lievi mediante comunicazione scritta all'Istituto.
11. La Struttura si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento dei tirocinanti.

Rieti, _____

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

Istituto per lo Studio delle Psicoterapie S.r.l.
Legale Rappresentante

Prof. Filippo Petruccelli
